



FRANCESCO CAPASSO

## La prima applicazione del neo-introdotta rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione

Il primo utilizzo dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione costituisce l'occasione per valutare la funzionalità dello strumento, per ipotizzare la soluzione che la S.C. accoglierà per la questione sottoposta al suo esame e per cercare di risolvere problemi analoghi che si porranno per i procedimenti soggetti al nuovo rito introdotto dalla riforma del 2022.

The first use of the institute of preliminary ruling to the Court of cassation provides the opportunity to assess the functionality of the instrument, to hypothesize the solution that the Supreme Court could adopt for the issue submitted to its consideration and to try to solve the same questions, if arisen in proceedings regulated by the new procedural rules established by 2022 reform.

Sommario: 1. L'inaugurazione dell'istituto di cui all'art. 363-*bis* c.p.c.; 2. Disciplina del rinvio; 3. Questione del rinvio; 4. Soluzione: vecchio rito; 5. Soluzione: nuovo rito

### 1. L'inaugurazione dell'istituto di cui all'art. 363-*bis* c.p.c.

È di pochi giorni fa (4 aprile 2023) la notizia della dichiarazione di ammissibilità da parte della Prima Presidente della Corte di cassazione della prima richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. avanzata dalla Corte d'appello di Napoli in sede di giudizio di opposizione ex art. 5-*ter* l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) promosso contro il decreto di inammissibilità della domanda di indennizzo per equa riparazione da irragionevole durata del processo<sup>1</sup>.

### 2. Disciplina del rinvio

Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. (ispirato alla *saisine pour avis de la Cour de cassation francese*)<sup>2</sup> è stato introdotto dall'art. 3, co. 27, lett. c, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 sulla base della delega contenuta nell'art. 1, comma 9, lett. g), l. n. 26 novembre 2021, n. 206, quale strumento di nomofilachia preventiva<sup>3</sup> ed ha costituito una delle principali innovazioni recate dalla c.d. riforma Cartabia<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Successivamente, in data 12 aprile 2023, è stata ammessa anche altra richiesta, di analogo tenore, proveniente dallo stesso ufficio giudiziario e contrassegnata con n.r.g. 6803/2023. Sono seguite, poi, nuove ordinanze di rinvio concernenti altri temi.

<sup>2</sup> Introdotta dall'art. 441-1 *Code de l'organisation judiciaire française* – modificato dalla *Loi* nn. 91-491 *du 15 mai 1991* –, regolata dagli artt. 1031-1 ss. *Code de procédure civile* e dal 2015 estesa anche all'interpretazione dei contratti collettivi: cfr. V. CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2022, p. 588 s.

<sup>3</sup> P. BIAVATI, *La riforma del processo civile: motivazioni e limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 45 ss.

<sup>4</sup> Sul tema, oltre alle citazioni *retro*, v. A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *Judicium*, 2022; B. CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *Giust. Ins.*, 2021; ID., *La nomofilachia tra equivoci e autoritarismi*, in *Judicium*, 2022; G. SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione*

La richiesta di rinvio può essere operata dal “*giudice di merito*”. Discussa è, tuttavia, l’ampiezza di questa nozione: si è affermato che vi rientrano i giudici tributari<sup>5</sup>, ma non anche quelli amministrativi o contabili<sup>6</sup>, né il giudice di rinvio<sup>7</sup>, salvo che si tratti di rinvio restitutorio<sup>8</sup>. Parte della dottrina nega la legittimazione al rinvio anche al giudice d’appello<sup>9</sup>.

Ai fini del rinvio, la legge richiede che la questione possenga una serie di requisiti. Deve, infatti, trattarsi di una questione di puro diritto, necessaria alla definizione (anche parziale) della controversia, nuova (in quanto non ancora risolta dalla Cassazione), di difficile risoluzione (perché passibile di plurime interpretazioni, da indicarsi nell’ordinanza di rinvio) e suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

---

*di diritto da parte del giudice di merito*, in *Giust. Ins.*, 2021; M.A. COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla corte di cassazione*, in C. CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023, p. 141 ss.; A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023, 113 ss.

<sup>5</sup> Alla luce della generale applicabilità delle norme del Codice di procedura civile nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1, co. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: cfr. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, *Relazione n. 110 del 1° dicembre 2022*, p. 107 s. In proposito, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento ha emesso un’ordinanza di rinvio (segnalata da G. NEGRI, *Rinvio pregiudiziale in Cassazione anche nel processo tributario*, in *Il Sole 24 Ore*, 2023, p. 28) avente ad oggetto la stessa esperibilità del rinvio pregiudiziale da parte del giudice tributario (n.r.g. 7201/2023): in particolare, l’ordinanza fa riferimento all’espunzione nel progetto di riforma del giudizio tributario di un istituto analogo all’art. 363-bis c.p.c., espunzione che può interpretarsi sia nel senso della superfluità di un’esplicita previsione dello stesso – stante il menzionato richiamo alle norme del Codice di rito civile – sia, all’opposto, nel senso di un’implicita negazione del potere del giudice speciale di avvalersi dello strumento. L’ordinanza è di particolare interesse anche perché pone il problema della possibilità di ricorrere all’art. 363-bis per questioni attinenti alla giurisdizione. Si tratta di un dilemma interpretativo di non facile soluzione, dal momento che per simili questioni vi è già un altro strumento anticipatorio rispetto ad una pronuncia di merito (il regolamento preventivo di giurisdizione), soggetto ad una disciplina che diverge in più punti da quella del rinvio pregiudiziale (ad es., quanto alla riserva del potere in capo alle parti e quanto alla sospensione discrezionale del processo). Entrambe le questioni sollevate dall’ordinanza sono state dichiarate ammissibili e assegnate alle Sezioni Unite.

<sup>6</sup> Ciò in quanto in questi casi la funzione nomofilattica (che dovrebbe essere oggetto di anticipazione tramite il rinvio pregiudiziale) è attribuita (non alla Cassazione, ma) ad altri organi (rispettivamente, all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e alle Sezioni riunite della Corte dei conti): cfr. UFFICIO STUDI E FORMAZIONE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, *Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, apprestata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, reca al processo amministrativo*, 2022, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), p. 45 s; F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile: commentario breve agli articoli riformati del Codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 194.

<sup>7</sup> Essendo tale giudice vincolato al principio di diritto già enunciato nella fase rescindente, alla cui efficacia non può cercare di sottrarsi mediante lo strumento di cui all’art. 363-bis c.p.c.: cfr. A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale*, cit., 3.

<sup>8</sup> A. FABBI, *Il rinvio pregiudiziale “alla Corte”*, in *Judicium*, 2023, p. 4.

<sup>9</sup> G.P. CALIFANO, *Il nuovo giudizio di appello (dopo la riforma di cui al decreto legislativo 149/2022)*, in questa *Rivista*, 2023, p. 75 s., il quale giustifica la conclusione alla luce dell’art. 363-bis, ult. comma, c.p.c. che, nel riferire la vincolatività del principio di diritto anche al nuovo processo eventualmente instaurato a seguito dell’estinzione di quello in cui è stato operato il rinvio, implicherebbe logicamente la possibilità di rimessione da parte del solo giudice di prime cure (non essendo evidentemente ipotizzabile l’instaurazione di un nuovo giudizio ove ad estinguersi sia il giudizio d’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c.). Risulterebbe così colto un suggerimento dell’AISPC che aveva paventato il rischio di “una sorta di ricerca di un avallo preventivo che eviti poi l’annullamento delle decisioni ricorribili” (cfr. *Nota del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile sulle proposte di modifica 2.77, 2.78, 2.79, 3.41, 3.42, 6.20, 6.02, 12.19 e 15.6, presentate dal Governo al d.d.l. a.s. 1662*, p. 9). Portata alle estreme conseguenze, la tesi di Califano andrebbe estesa anche ai giudizi di primo grado, qualora la domanda sia soggetta a termini di decadenza che ne precludano la riproposizione a seguito dell’estinzione del processo.

Il rinvio è disposto con ordinanza motivata, trasmessa alla Corte di cassazione e comunicata alle parti, il cui deposito determina la sospensione del procedimento, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. La richiesta è sottoposta ad un controllo preliminare effettuato dal Primo presidente, tenuto, entro 90 giorni, o a dichiarare l'inammissibilità del rinvio, ove difettino i presupposti di legge<sup>10</sup>, o ad assegnare la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice, secondo le regole ordinarie di riparto degli affari. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378 c.p.c. L'ultimo comma dell'art. 363-*bis* c.p.c. stabilisce, infine, che il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione<sup>11</sup> – dunque, per il giudice *a quo* e per quelli dei successivi gradi di impugnazione, inclusa la stessa Cassazione<sup>12</sup> – e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

### 3. Questione del rinvio

A seguito dell'anticipazione dell'operatività dell'art. 363-*bis*<sup>13</sup>, le richieste da parte dei giudici di merito di avvalersi del nuovo strumento non sono tardate ad arrivare. La prima ordinanza pervenuta, con n.r.g. 6534/2023, emessa il 20 marzo 2023 dalla Corte d'appello di Napoli concerne l'applicabilità nel procedimento dinanzi al giudice di pace, quale rimedio preventivo<sup>14</sup> per l'equa riparazione da irragionevole durata del processo, del modello decisionale *ex art. 281-sexies* c.p.c.

Il decreto di ammissibilità della Prima Presidente della S.C. dà conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 363-*bis* c.p.c. per poter dare ingresso al rinvio pregiudiziale<sup>15</sup>. Si

---

<sup>10</sup> Anche ove il giudice di merito abbia mancato di provocare il contraddittorio sulla questione oggetto di rinvio, secondo G. TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in *Judicium*, 2021, p. 5.

<sup>11</sup> Il che rappresenta la differenza fondamentale tra l'istituto e il suo omologo francese: cfr. F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, cit., 195.

<sup>12</sup> A. BRIGUGLIO, *Il rinvio*, cit., p. 8.

<sup>13</sup> La data di entrata in vigore della disposizione è stata anticipata dal 30 giugno al 1° gennaio 2023 dall'art. 1, co. 380, lett. a, l. 29 dicembre 2022, n. 197.

<sup>14</sup> Per rimedi preventivi si intendono gli strumenti (differenziati per tipo di processo) previsti dalla l. 89/2001 e finalizzati a scongiurare la durata eccessiva dei giudizi, al cui infruttuoso esperimento è subordinata l'ammissibilità della domanda di equa riparazione. Per il processo civile, costituiscono rimedi preventivi l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento (sommario, oggi) semplificato di cognizione, la richiesta di passaggio a tale rito, nonché – per le cause alle quali il (sommario, oggi) semplificato non è applicabile – la proposizione dell'istanza di trattazione orale. Sul tema, v. M. NEGRI, *Legge Stabilità 2016: modifiche alla l. n. 89/2001, c.d. Legge Pinto*, in *Corr. giur.*, 1, 2016, p. 7 ss.; R. GIORDANO, *L'equa riparazione per irragionevole durata del processo*, 2ª ed., Milano, 2022, p. 22 ss.

<sup>15</sup> La Prima Presidente non si interroga in ordine alla legittimità della provenienza della richiesta da un giudizio di opposizione *ex lege* Pinto. Accogliendo la tesi di Califano (secondo cui l'art. 363-*bis*, ult. co., postulerebbe l'astratta riproponibilità della domanda) in un simile caso la legittimazione del giudice *a quo* avrebbe dovuto essere esclusa, dal momento che l'estinzione

tratta, infatti, di una questione: di puro diritto (di carattere processuale, con risvolti sul piano sostanziale) che ha ad oggetto la facoltà per il g.d.p. di optare per il modello della trattazione orale (e di emanare la sentenza al termine dell'udienza di discussione), costituendo la sollecitazione dell'esercizio di tale potere condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo (comb. disp. artt. 2, co. 1 e 1-ter, co. 1, l. 89/2001); non ancora risolta dalla Corte di legittimità, la quale se n'è occupata solo incidentalmente<sup>16</sup>; la cui risoluzione è pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio pendente davanti al giudice rimettente (in quanto l'applicabilità dell'art. 281-sexies al giudizio davanti al g.d.p. porterebbe a rigettare l'opposizione proposta contro il decreto di inammissibilità della domanda di indennizzo, laddove l'opzione a favore della tesi contraria porterebbe ad accoglierla); che presenta gravi difficoltà interpretative, essendo possibile una lettura più fedele al tenore delle disposizioni del Codice di rito (art. 311 c.p.c.) ed una che fa leva sull'irragionevole differenziazione che un'interpretazione formalistica instaurerebbe tra i poteri del tribunale e quelli del giudice onorario; e suscettibile di porsi in numerosi giudizi, come dimostra già la sola giurisprudenza della Corte d'appello di Napoli, al cui interno si rinvengono indirizzi di segno diverso (in particolare, da quanto emerge dal decreto, alcune pronunce si limitano a sottolineare che la necessità di presentare istanza di decisione *ex art. 281-sexies* sia prevista per i procedimenti ai quali non si applica il rito sommario di cognizione, tra cui rientrano, appunto, le controversie affidate al g.d.p.; altre, invece, evidenziano l'incompatibilità della trattazione orale con il procedimento previsto per i giudizi che si svolgono davanti al magistrato non togato). Dichiarata l'ammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale, la Prima Presidente ha assegnato la questione alla Seconda sezione civile, tabellarmente competente in materia di equa riparazione, per l'enunciazione del principio di diritto.

#### 4. Soluzione: vecchio rito

Per cercare di dare una soluzione al quesito sottoposto all'esame della Corte conviene prendere le mosse dalla giurisprudenza costituzionale. La Consulta nell'occuparsi dei rimedi preventivi ha più volte sottolineato, allineandosi alla giurisprudenza della Corte EDU<sup>17</sup>, come

---

del giudizio di opposizione *ex art. 5-ter* l. 89/2001 – applicando analogicamente la disciplina del procedimento per ingiunzione, sul cui modello il giudizio Pinto è ricalcato: cfr. Cass., 2 gennaio 2023, n. 7; Cass., 30 settembre 2022 n. 28475 – determinerebbe il consolidamento dell'efficacia del decreto opposto e, qualora questo avesse contenuto negativo, l'impossibilità di reiterare il ricorso per equa riparazione (cfr. art. 3, co. 6, l. 89/2001; M.F. GHIRGA, *Considerazioni critiche sulle recenti modifiche della c.d. legge Pinto*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 1040).

<sup>16</sup> Cass., Sez. Un., 1° agosto 2012, n. 13794. In questo modo il decreto presidenziale indirettamente conferma che un *obiter dictum* non costituisce "risol[uzione]" ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. e che quindi esso non esplica alcuna efficacia inibente la proposizione della richiesta di rinvio. Resta, invece, impregiudicato il problema consistente nello stabilire quand'è che una questione possa dirsi risolta, ossia se sia a tal fine sufficiente un solo *precedente* di legittimità o sia necessaria una vera e propria *giurisprudenza* della Corte. Sulla distinzione, v. M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli, 2007.

<sup>17</sup> Cfr. Corte EDU, 25 febbraio 2016, ricorso n. 17708/2012, *Olivieri e altri c. Italia*, con nota di F. DE SANTIS DI NICOLA, *Istanza di prelievo e altri "rimedi preventivi" per la ragionevole durata del processo*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1975 ss, che ha ritenuto

la loro compatibilità con il dettato costituzionale presupponga una concreta efficacia acceleratoria degli stessi<sup>18</sup> e quindi, a monte, una loro astratta esperibilità nel procedimento nell'ambito del quale si è verificata la violazione del canone della ragionevole durata. Sarebbe, invero, del tutto incongruo sottoporre la proposizione della domanda di equa riparazione ad un adempimento che non solo non produca alcuna utilità pratica ai fini della minimizzazione della situazione di ritardo (traducendosi in un adempimento meramente formale) ma che addirittura non sia previsto come strumento processualmente utilizzabile dalla parte: in altri termini, il contenuto del dovere di collaborazione con il giudicante, funzionale a garantire la riduzione di rallentamenti e ad evitare una speculazione sui tempi della giustizia, non può essere dilatato fino al punto di onerare il soggetto leso di avvalersi di istituti giuridicamente estranei al tipo di processo in cui è coinvolto. L'efficacia sollecitatoria di un rimedio preventivo postula l'astratta esperibilità del medesimo (un istituto in tanto può accelerare il processo in quanto sia previsto per quel processo), esperibilità che si configura, quindi, come requisito implicito che lo strumento deve soddisfare per poter essere considerato compatibile con la CEDU e con la Costituzione. Non a caso, quando il legislatore per le controversie alle quali non si applica(va) il rito sommario di cognizione (e quindi per quelle riservate al collegio) ha voluto subordinare la domanda di indennizzo alla presentazione dell'istanza di trattazione orale *ex art. 281-sexies*, ha avuto la necessità di estendere (con lo stesso comma 1 dell'art. 1-*ter*) tale modello decisorio alle cause devolute al tribunale in composizione collegiale, a conferma dell'identità che deve sussistere tra rimedi preventivi e tecniche processuali adoperabili nel giudizio presupposto. Quindi, non è sufficiente constatare che il procedimento davanti al g.d.p. rientra tra quelli a cui non è applicabile il rito sommario di cognizione<sup>19</sup> per desumerne automaticamente (art. 1-*ter*, co. 1, terzo periodo, legge Pinto) la necessaria presentazione dell'istanza di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. ai fini dell'ammissibilità della domanda di

---

incompatibile con l'art. 13 CEDU la condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione costituita dalla presentazione dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo prevista dall'art. 54, co. 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., in l. 6 agosto 2008, n. 133. La Corte è giunta a tale conclusione evidenziando, in particolare, la mancanza nel sistema giuridico italiano di previsioni che garantissero l'esame dell'istanza e che assicurassero un'efficacia sollecitatoria della stessa, in quanto il potere del presidente del TAR di dichiarare l'urgenza del ricorso e di derogare al criterio cronologico nella fissazione delle udienze in presenza dell'istanza medesima aveva carattere puramente discrezionale, tale da rendere l'esito dello strumento del tutto aleatorio.

<sup>18</sup> C. cost., 6 marzo 2019, n. 34, con nota di E. SACCHETTINI, in *Guida al dir.*, 2019, fasc. 15, p. 30 in tema di istanza di prelievo nel processo amministrativo, seguita da C. cost. 10 luglio 2019, n. 169 sull'istanza di accelerazione nel processo penale e da C. cost. 23 giugno 2020, n. 121 con riferimento ai rimedi preventivi relativi al processo civile.

<sup>19</sup> Lo si desume dall'art. 702-*ter*, co. 3, c.p.c. che prevede, nel caso in cui il giudice ritenga necessaria un'istruzione non sommaria, la fissazione dell'udienza *ex art. 183* c.p.c., udienza presente solo nei procedimenti di rito ordinario di primo grado davanti al tribunale. Cfr. F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, 9ª ed., IV, Milano, 2017, p. 134; F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile. I modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria) e di esecuzione*, 2ª ed., Torino, 2021, p. 204. Alla stessa conclusione perviene la giurisprudenza: cfr. Cass., 2 maggio 2022, n. 13786; Cass., 29 ottobre 2019, n. 27591; Cass., 11 novembre 2011, n. 23691.

indennizzo, ma occorre anche interrogarsi sulla possibilità giuridica del ricorso a tale modello nelle cause devolute al magistrato onorario.

Al riguardo, per il procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 321 c.p.c. prevede che, una volta ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante *“invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa”* depositando la sentenza *“in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione”*. Rispetto al modello della trattazione orale davanti al tribunale, non è contemplata né la possibilità di rinvio della discussione su semplice istanza di uno dei contendenti (il rinvio potendo essere disposto solo *“per grave impedimento dell'ufficio o delle parti”*: cfr. art. 62 disp. att. c.p.c.) né la pronuncia della sentenza in forma orale nella stessa udienza. Si tratta, dunque, di una regolamentazione specifica che impedisce di far riferimento alla disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, essendo quest'ultima richiamata solo in quanto applicabile e, soprattutto, esclusivamente per quanto non regolato dal titolo e dalle norme relative al giudice onorario (art. 311 c.p.c.): da ciò deriva, per i giudizi devoluti al magistrato non professionale, la non esperibilità del modello decisorio *ex art. 281-sexies*<sup>20</sup> e, di conseguenza, la mancanza di una qualsiasi condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. Quanto alla supposta irragionevolezza di consentire l'emanazione della sentenza in forma orale ai giudici di tribunale e precludere tale opzione al magistrato onorario, sebbene quest'ultimo si occupi di liti di più ridotta complessità, si può osservare che tale differenziazione non sia illogica, ma il frutto di una specifica scelta del legislatore che ha fissato per il secondo un preciso *spatium deliberandi* in considerazione della sua minore professionalità rispetto al giudice togato<sup>21</sup>, così da assicurare una maggiore ponderazione della decisione.

## 5. Soluzione: nuovo rito

Ciò che precede vale per quanto riguarda i procedimenti soggetti al vecchio rito. Quanto ai processi instaurati dopo il 28 febbraio 2023, diversamente da quanto sembra ritenuto dalla Prima Presidente nel decreto di ammissibilità, va detto che è dubbio che la questione possa dirsi di facile soluzione sul presupposto che la riforma Cartabia abbia inserito nell'art. 321 un espresso richiamo all'art. 281-sexies c.p.c. (modifica applicabile a tali nuovi processi). Dato per assunto che il procedimento davanti al giudice di pace rientri tra *“[le] cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione”* (nuovo art. 1-ter, co. 1, terzo periodo, legge Pinto, come modificato dall'art. 15, co. 1, d.lgs.10 ottobre 2022, n. 149)<sup>22</sup> per esso occorrerà fare

---

<sup>20</sup> Cfr. F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, 9ª ed., II, Milano, 2017, p. 274; M. NEGRI, *Legge Stabilità 2016*, cit., p. 10.

<sup>21</sup> P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, 4ª ed., Bologna, 2018, p. 441.

<sup>22</sup> Il dubbio potrebbe sorgere dato che il procedimento semplificato di cognizione si applica per numerosi aspetti al nuovo procedimento davanti al giudice di pace (cfr. artt. 316, co. 1; 318, co. 2; 319, co. 1; 320, co. 3, c.p.c.); ma si tratta, appunto, di rinvii puntuali che si affiancano a disposizioni peculiari (come la possibilità di proporre la domanda in forma orale o il più ridotto contenuto del ricorso previsto dall'art. 318, che diverge da quello di cui 281-undecies, co. 1), il che consente di

riferimento, come ipotetico rimedio preventivo, all'istanza di trattazione orale. In proposito, la circostanza che la riforma non abbia toccato il secondo comma dell'art. 321, che individua il termine per il deposito del provvedimento in un momento invariabilmente successivo all'udienza di discussione, induce a pensare che il rinvio comunque non abiliti il giudice di pace ad emanare la sentenza contestuale<sup>23</sup>. Vero è che anche l'art. 281-sexies, con il nuovo comma 3, fa riferimento ad un deposito differito, ma ciò rappresenta l'alternativa percorribile dal giudice unico di tribunale nel caso in cui non opti per la pronuncia immediata ("*se non provvede ai sensi del primo comma*")<sup>24</sup>, laddove per il giudice onorario, come dimostra l'inequivocabile formulazione dell'art. 321, co. 2 ("*[l]a sentenza è depositata*"), esso costituisce non il frutto di una scelta, ma l'unica possibilità a sua disposizione. Quindi, esclusa l'emanabilità della sentenza contestuale, si direbbe che il richiamo all'art. 281-sexies riguardi esclusivamente l'inciso che consente ai litiganti di ottenere il differimento della discussione su presentazione di semplice istanza (con ciò la previsione travolgendo, in forza del criterio cronologico, quella contenuta nel citato art. 62 disp. att. c.p.c., rimasto immutato): il che, a volersi porre nell'ottica delle esigenze perseguite dalla legge Pinto con i rimedi preventivi, si risolve addirittura in una fonte di rallentamento, essendo stato reso più facile per le parti

---

affermare che quello seguito davanti al g.d.p. è un rito proprio del relativo procedimento, modellato sulla base del rito semplificato ma che non si identifica in esso (G.P. CALIFANO, *Il "rito semplificato" di cognizione: davanti al tribunale e al giudice di pace*, Bologna, 2023, p. 47). Tali specificità impediscono un'applicazione generalizzata degli artt. 281-decies ss. c.p.c. atteso che l'art. 311 c.p.c. richiama la disciplina sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica solo per quanto non regolato e nei limiti della compatibilità. Senza contare, poi, che come per il vecchio sommario anche per il nuovo rito semplificato (v. art. 281-duodecies, co. 1, c.p.c.) vale l'argomento (indicato *supra*, in nota 19) relativo alla fissazione, in caso di insussistenza dei necessari presupposti, dell'udienza ex art. 183, che induce a ritenere che il rito ordinario sia "*l'unico modello in rapporto di alternatività con quello [semplificato]*" (F. AULETTA, *Diritto giudiziario*, cit., p. 204). Non è, dunque, possibile né l'introduzione (con i più rigorosi requisiti formali di cui all'art. 281-undecies, co. 1) del rito semplificato né la conversione in quest'ultimo, a motivo dell'unicità e della specialità del rito previsto davanti al giudice di pace (Cfr. F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, cit., 157; G.P. CALIFANO, *Il "rito semplificato"*, cit., p. 46): risulta così fugato il dubbio che le controversie affidate al magistrato onorario rientrino nell'ipotesi di cui all'art. 1-ter, co. 1, primo e secondo periodo, legge Pinto.

<sup>23</sup> Cfr. G.P. CALIFANO, *Il "rito semplificato"*, cit., p. 51; *contra*, O. DESIATO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, in D. DALFINO (a cura di), *La riforma del processo civile*, in *Foro it., Gli speciali*, 4, 2022, p. 178. Sul punto la relazione illustrativa (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»*) afferma (p. 33) che il modello decisorio davanti al giudice di pace sia "*identico*" a quello davanti al giudice unico di tribunale, ma in tal modo contrasta con il tenore letterale del secondo comma dell'art. 321 che non sembra ammettere una strada diversa dal deposito differito.

<sup>24</sup> In senso critico rispetto all'introduzione di tale possibilità di scelta per il giudice unico di tribunale, v. G. DELLA PIETRA, *Le «pampuglie» nella delega e nello schema di decreto legislativo per l'efficienza del processo civile*, in questa *Rivista*, 3, 2022, p. 338, secondo cui il deposito differito – pur essendo stato presumibilmente introdotto al fine di agevolare il giudice nel rivedere, alla luce dell'esposizione orale, la bozza di decisione già pronta prima della discussione – presenta "*gli inconvenienti [della trattazione scritta e orale] e i pregi di nessuna*" (*ibid.*), in quanto, da un lato, comporta una rinuncia al canone dell'immediatezza della decisione e, dall'altro, impedisce al giudice di disporre, come supporti mnemonici, degli scritti difensivi finali.

rimandare l'udienza. In definitiva, il fatto che ci sia un rinvio all'art. 281-*sexies* appare fuorviante e non consente di affermare che, per il suo tramite, per i nuovi giudizi davanti al giudice di pace sia divenuto operante il modello della trattazione orale nella configurazione datane da questo articolo, in quanto il rinvio non attiene all'elemento strutturale e caratterizzante di tale modulo decisionale (la pronuncia immediata della sentenza): al contrario, quello dell'art. 321 continua a costituire (anche dopo la riforma Cartabia) un modello affatto peculiare per le ragioni indicate.

Tanto premesso, per i nuovi giudizi comunque non si potrebbe delineare alcun onere preventivo per il ricorrente per equa riparazione, atteso che quello previsto dal richiamato art. 281-*sexies* c.p.c. (che lo si voglia intendere richiamato in tutto o in parte) costituisce la modalità decisoria esclusiva del giudice di pace<sup>25</sup>: nei procedimenti davanti al tribunale, il fatto che la legge Pinto richieda la presentazione di un'istanza per la trattazione orale si spiega perché essa coesiste con altri due modelli decisori dotati di maggiore complessità (la trattazione scritta e la trattazione mista), sicché si vuole che la parte manifesti la sua disponibilità ad accedere a forme procedurali più celeri rispetto ad altre astrattamente praticabili; ma, davanti al magistrato onorario, che senso avrebbe onerare il ricorrente alla presentazione dell'istanza avente ad oggetto l'adozione della sola ed unica sequenza decisionale che il giusdicente già di per sé dovrebbe in ogni caso seguire? Nessuno. L'istanza non avrebbe alcuna efficacia acceleratoria, sia perché oltre alla trattazione orale non vi sono altre (più lente) vie praticabili che la prima consentirebbe di evitare, sia perché non esistono strumenti che garantiscono che alla presentazione della stessa faccia seguito una rapida decisione. Ciò a meno che non si voglia valorizzare il termine entro cui l'istanza deve essere presentata secondo l'art. 1-*ter* legge Pinto e intendere l'onere imposto dalla stessa legge (il suo valore aggiunto, per così dire) come onere per la parte di rinnovare il proprio interesse alla decisione almeno sei mesi prima della maturazione della durata irragionevole (in primo grado pari a tre anni: cfr. art., 2, co. 2-*bis*, l. 89/2001). Ma anche una simile lettura non sarebbe accettabile, in quanto tale rinnovazione si risolverebbe in un atto *“puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo”*, caratteristica, questa, particolarmente enfatizzata, insieme ad altri fattori, dalla già ricordata giurisprudenza costituzionale per escludere che l'istanza di prelievo e di accelerazione potessero legittimamente esplicitare un'efficacia condizionante la proposizione della domanda di indennizzo (C. cost. 34/2019 cit. e C. cost. 169/2019, cit.).

---

<sup>25</sup> Non si può ritenere (come fa M. ALLAMPRESE, *Il nuovo processo davanti al giudice di pace: criticità e opportunità*, in *diritto.it*, 2023, §3) che il rinvio all'art. 281-*sexies* abiliti, implicitamente, il giudice non togato a ricorrere anche ai modelli della trattazione scritta e orale, menzionati nell'*incipit* dello stesso art. 281-*sexies*. In senso contrario milita la Relazione illustrativa (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione illustrativa*, cit., p. 33) da cui traspare che il rinvio contenuto nell'art. 321 sia limitato alla sola *“decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica”*; inoltre ampliare lo spettro di modelli decisori del magistrato onorario sarebbe ben poco coerente con *“[l']obiettivo di semplificazione”* (*ibid.*, p. 7) perseguito, perché significherebbe introdurre per le cause a lui devolute meccanismi processuali più complessi di quelli praticabili nel vecchio rito.

Si deve concludere che sia per i procedimenti davanti al giudice di pace disciplinati dal vecchio rito sia per quelli soggetti alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia non opera alcun rimedio preventivo al cui esperimento sia subordinata l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Francesco Capasso  
Dottorando